C.so Mortara 22 – 10149 Torino (TO) – Italy Tel. + 39.0112279800 - bbmsegreteria@bbmassociati.it - C.D.: SUBM70N

BBM AGGIORNA N. 200 DEL 30 OTTOBRE 2026

FORFETTARI 2026: RISCHI PER ACQUISTI SENZA FATTURA (PRIMA PARTE)

Un contribuente in regime forfettario che esercita un'attività di commercio al dettaglio ci ha riferito che nel periodo d'imposta 2025 ha conseguito ricavi per 62.000 euro, determinando un reddito imponibile di 24.800 euro mediante l'applicazione del coefficiente di redditività del 40%. Ci ha riferito che ha cercato di limitare gli acquisti effettuati con partita IVA per evitare la compilazione del prospetto informativo del quadro RS (che è stato lasciato in bianco).
Dal portale Fatture e Corrispettivi risultano, tuttavia, acquisti di merci regolarmente fatturati per 38.000 euro, mentre ulteriori acquisti per circa 25.000 euro sono stati effettuati come privato, senza richiedere fattura. Nel corso del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha effettuato un accesso presso l'esercizio commerciale, rilevando giacenze di magazzino non riconducibili agli acquisti documentati.

Ci ha chiesto quali conseguenze fiscali derivano dall'omessa compilazione del quadro RS e dagli acquisti effettuati senza fattura e se è possibile regolarizzare la posizione ed evitare ulteriori contestazioni.
La situazione descritta presenta due distinti profili di rischio: il primo riguarda l'omissione degli obblighi informativi previsti per i contribuenti forfettari; il secondo concerne la possibile ricostruzione induttiva dei ricavi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che il regime forfettario, pur esonerando il contribuente dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie, non elimina gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge.
In particolare, nel modello Redditi PF 2026 devono essere indicati i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci, secondo le istruzioni di compilazione.
L'omessa indicazione dei dati obbligatori può determinare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, il cui minimo è pari a 250 euro. L'irregolarità può essere sanata mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, ricorrendone i presupposti.

Nel prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema di oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.